ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APRILE 2012

Punto 4)

Autorizzazione ad acquistare ed a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del Codice Civile.

Il Consiglio d'Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, tenendo presenti le disposizioni degli artt. 2357 e 2357 ter del Codice Civile, formula all'Assemblea la seguente proposta:

- 1) revocare la delibera di acquisto di azioni proprie assunta dall'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2011 e, conseguentemente, la correlata autorizzazione a disporne, in quanto la nuova autorizzazione alla compravendita di azioni proprie viene deliberata in via anticipata rispetto alla scadenza precedente (18 mesi dalla scorsa assemblea);
- 2) autorizzare, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, a far tempo dal giorno successivo all'Assemblea e per un periodo di diciotto mesi, l'acquisto di azioni ordinarie Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., con le seguenti modalità:
 - a. potrà essere acquistato un quantitativo massimo di azioni ordinarie non eccedenti il 5% del capitale sociale e comunque non oltre il quantitativo di azioni che trova capienza di volta in volta, in relazione al prezzo di acquisto, nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, includendo nel conteggio le azioni proprie possedute alla data dell'Assemblea:
 - b. le azioni ordinarie potranno essere acquistate ad un prezzo unitario minimo di €8 e massimo di €20.

La presente autorizzazione persegue l'obiettivo di consentire al Consiglio di Amministrazione di intervenire per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni in relazione a situazioni contingenti di mercato, facilitando gli scambi in momenti di scarsa liquidità e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni.

3) autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie detenute dalla Banca ad un prezzo non inferiore, rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima asta valida, di oltre il 4%.

- 4) autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 ter del C.C., ad esercitare l'eventuale diritto di opzione totale o parziale inerente le azioni proprie;
- 5) utilizzare, in conseguenza di quanto deliberato, la "Riserva Straordinaria" sino alla sua capienza in aderenza al punto 2a);
- 6) stabilire che, in caso di alienazione delle azioni proprie, la riserva costituita ai sensi dell'art. 2357 ter, terzo comma del Codice Civile "Riserva per azioni proprie in portafoglio", riconfluisca nella "Riserva Straordinaria" per il valore di carico delle azioni alienate e il risultato (plusvalenza/minusvalenza) conseguente alla negoziazione confluisca al patrimonio."